

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 120

24 novembre 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Oggetto consiliare n. 1974

RELAZIONE

La materia della distribuzione commerciale, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 117 della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale (ad esempio sentenza n. 1 del 2004), rientra tra quelle di competenza esclusiva regionale.

Le Regioni sono pertanto competenti a innovare le disposizioni statali in materia di commercio, fermo restando che queste ultime continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali.

Va altresì rilevato che alla disciplina del commercio afferiscono anche aspetti relativi a materie di competenza statale come la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; si tratta quindi di fattispecie con cui le disposizioni regionali devono essere coerenti.

Il progetto di legge in argomento si compone di tre Capi: il primo è composto da quattro articoli e contiene disposizioni di riordino della materia del commercio; il secondo Capo del Progetto di legge disciplina i centri di telefonia, altrimenti detti "phone center"; il terzo Capo contiene le disposizioni finali e l'abrogazione di otto leggi regionali.

L'articolo 2 del progetto di legge in esame prevede l'inserimento di due nuovi articoli – il 16 bis e il 19 bis – all'interno della legge regionale n. 14 del 1999 in materia di commercio in sede fissa.

L'art 16 bis della legge regionale n. 14 del 1999 prevede che la Giunta regionale individui, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (come specificato nella norma finale contenuta nell'art. 8), particolari ricorrenze religiose e civili durante le quali debbano osservare la chiusura obbligatoria tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli ubicati nel territorio dei comuni ad economia prevalentemente turistica o delle città d'arte. Lo stesso articolo prevede inoltre che la Giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori, stabilisca, negli stessi termini temporali sopra richiamati dei criteri in base ai quali i Comuni possono prevedere deroghe al suddetto obbligo generale di chiusura, previa concertazione con le medesime organizzazioni.

Con l'art. 19 bis della legge regionale n. 14 del 1999, fermo restando il generale divieto di esercitare congiuntamente l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, vengono previste alcune

deroghe a questa prescrizione; sono le stesse deroghe esistenti antecedentemente all'entrata in vigore del DLgs 114/98, relative a fattispecie per le quali è difficile delimitare il confine tra l'attività di vendita all'ingrosso e quella al dettaglio. Nel caso di violazione di questa disposizione, viene inoltre introdotta la sanzione contenuta nell'art. 22, commi 2, 3 e 7, del DLgs 114/98.

Con l'articolo 3 del Progetto di legge si introducono alcune novità all'interno della legge regionale n. 14 del 2003 in materia di pubblici esercizi.

In primo luogo viene attribuita ai Comuni la competenza a vigilare sul rispetto dell'obbligo di esporre l'autorizzazione e il listino prezzi nei pubblici esercizi; questa previsione colma un vuoto normativo, e consente ai Comuni di contestare le violazioni e di introitare i proventi delle sanzioni relative a quest'obbligo, fino ad ora previsto nel regolamento del TULPS.

Inoltre, per quanto riguarda i requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari, si prevede ora che tali requisiti sussistano in capo a coloro che erano stati iscritti al REC (Registro degli esercenti il commercio) senza che fosse intervenuto un provvedimento di cancellazione, non facendo più riferimento alla necessità dell'iscrizione nel quinquennio antecedente alla domanda di autorizzazione. Questa modifica si rende opportuna anche a seguito dell'entrata in vigore del DL 223/06 (convertito dalla Legge 248/06), che ha soppresso il Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dopo che per l'attività di vendita di generi alimentari il REC era stato soppresso dal DLgs 114/98. Per inciso va detto che la soppressione del REC per la somministrazione di alimenti e bevande ha avuto rilievo solo in quelle regioni che non avevano ancora provveduto in tal senso sulla base della loro competenza esclusiva in materia di commercio. La Regione Emilia-Romagna aveva già soppresso il REC per la somministrazione di alimenti e bevande con la propria Legge n. 14 del 2003. Resta comunque il fatto che con la completa soppressione del REC non sarebbe più possibile (dal 2008, per i residenti in Emilia-Romagna, per la somministrazione di alimenti e bevande; sin dal 2004, per tutti, per la vendita di prodotti alimentari) fare riferimento al requisito dell'iscrizione in detto registro nell'ultimo quinquennio. Va infine considerato che in base alla circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 3603/C, esplicativa del DL 223/06, il requisito professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande viene adesso riconosciuto a chi era iscritto al REC (nelle regioni dove non era stato ancora soppresso) alla data di entrata in vigore di detto decreto legge (4 luglio 2006). Pertanto, sia per allinearsi alle disposizioni del decreto legge statale, garantendo nello stesso tempo ulteriore tutela ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sia per assicurare la libera circolazione delle persone tra le regioni ai sensi dell'art. 120, primo comma, della Costituzione, si è ritenuto opportuno considerare l'iscrizione al REC, in qualsiasi momento e in qualsiasi regione essa sia intervenuta, quale requisito professionale valido per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari; con

questa disposizione infatti perde rilievo la data di soppressione del REC nelle singole regioni, essendo requisito sufficiente l'esservi stati iscritti, senza cancellazione, in qualunque momento della sua vigenza.

L'articolo 3 del progetto di legge prevede infine una modifica alle disposizioni sanzionatorie della legge regionale n. 14 del 2003. Nei casi in cui il titolare di un pubblico esercizio non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe viene ora prevista la sanzione della sospensione dell'attività fino a tre giorni, in luogo della revoca dell'autorizzazione. In questo modo una sanzione che proprio per la sua gravità risultava di difficile applicazione da parte degli organi di vigilanza viene sostituita da una sanzione meno pesante ma certamente più effettiva e quindi più dissuasiva.

L'articolo 4 (Attività di vendita di farmaci al pubblico) trae origine dalle disposizioni contenute nell'art. 5 del DL n. 223 del 2006, che ha consentito la vendita di tutti i farmaci da banco o di automedicazione e prodotti o farmaci non soggetti a prescrizione medica negli esercizi di vendita al dettaglio previsti dal DLgs n. 114 del 1998. L'art. 4 prevede per prima cosa che la comunicazione dell'inizio dell'attività di vendita debba essere data anche al Comune competente per territorio, oltre che, come previsto dal DL statale, al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio. Va infatti tenuto presente che le competenze amministrative in materia di commercio sono conferite ai Comuni, e pertanto risulta opportuno che queste Amministrazioni locali vengano coinvolte anche nel procedimento relativo alla vendita di farmaci negli esercizi commerciali. Sarà compito della Giunta regionale definire le modalità di effettuazione delle comunicazioni ai Comuni e delle attività di vigilanza farmaceutica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (termine indicato nelle disposizioni finali dell'art. 8). Il terzo comma dell'art. 4 colma un vuoto normativo lasciato dal DL 223/06 in materia di sanzioni per la mancata presentazione delle suddette comunicazioni nonché per l'esercizio dell'attività di vendita di farmaci negli esercizi commerciali in modo non conforme al dettato dei commi 2 e 3 dell'art. 5 del decreto legge medesimo. In particolare, la mancata comunicazione a Comune, Regione o Ministero è sanzionata facendo riferimento al comma 1 dell'art. 22 del DLgs n. 114 del 1998, mentre per le violazioni relative alle modalità di vendita o di determinazione degli sconti sui prodotti si applicano le più lievi sanzioni del terzo comma dello stesso art. 22, alle quali si può aggiungere la sospensione temporanea dell'attività di vendita in caso di particolare gravità o di recidiva.

Venendo agli aspetti disciplinati dal Capo II del Progetto di legge, va premesso che il numero dei phone center è aumentato notevolmente nel territorio regionale, in assenza di una normativa di carattere generale finalizzata a definire condizioni omogenee di esercizio dell'attività e a garantirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza adeguate all'elevato numero di persone che spesso vi stazionano.

I phone center sono ubicati tanto nei grandi centri urbani quanto nei comuni di minori dimensioni, spesso osservano orari molto lunghi e per questo a volte determinano situazioni di contrasto con i residenti.

Ad oggi i centri di telefonia sono soggetti alle norme del Codice delle comunicazioni elettroniche – per quanto riguarda la preventiva dichiarazione di inizio di attività da fornire al Ministero delle Comunicazioni – e del DL n. 144 del 2005 (convertito nella Legge n. 155 del 2005), che ha previsto la necessità della licenza del questore per chi mette a disposizione del pubblico terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, ad esclusione del caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

L'elevato numero delle attività avviate e i problemi di sicurezza connessi allo svolgimento delle medesime pongono ai comuni gravi difficoltà in assenza di una norma di carattere generale che disciplini questo tipo di attività, del tutto assimilabile, del resto, a quella di un esercizio commerciale.

Facendo riferimento alla potestà legislativa esclusiva regionale in materia di commercio si ritiene necessario che anche le attività dei centri di telefonia siano oggetto di una normativa che ne regoli il funzionamento così come avviene per tutte le altre attività commerciali.

L'obiettivo fondamentale è assicurare, da un lato, la completa funzionalità della struttura, in termini di destinazione d'uso e di rispetto delle norme igienico-sanitarie, a garanzia dei clienti che vi si recano per telefonare; dall'altro, la rispondenza della struttura stessa alla funzione per la quale essa è stata aperta, nella garanzia della sicurezza, dell'ordine pubblico e della tranquillità dei residenti degli edifici circostanti.

L'art 5 del progetto di legge in esame definisce i phone center come gli esercizi aperti al pubblico che pongono a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici o telematici. Riferendosi sia ai servizi telefonici sia a quelli telematici, l'oggetto della legge è pertanto più ampio di quello del citato DL 144/05, che si riferisce alle sole comunicazioni via internet.

Il medesimo articolo 5 esclude dall'ambito di applicazione della legge regionale gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete, nonché le biblioteche, le scuole, gli alberghi e le tabaccherie. Si tratta di attività che tipicamente forniscono come servizio accessorio il collegamento telefonico e telematico, e pertanto si ritiene che esse non debbano essere incluse nella definizione di centro di telefonia, con il limite di un unico terminale per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'art. 6 del progetto di legge regionale prevede che, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali (Codice delle comunicazioni elettroniche e DL 144/05), ai phone center si applicano le disposizioni relative alle attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare contenute nel DLgs n. 114 del 1998 di riforma della disciplina del settore del commercio. La Regione, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di commercio, può infatti disciplinare una determinata fattispecie attraverso il rinvio ad una normativa statale.

La disciplina prevista dal DLgs n. 114 del 1998 può essere integrata dai Comuni, in attuazione del principio di concerta-

zione e previa consultazione anche delle forme di rappresentanza degli interessi coinvolti e dei soggetti direttamente interessati, con disposizioni relative ai requisiti minimi dei locali, all'eventuale divieto di esercitare determinate attività integrative nei locali dei centri di telefonia e ad indicazioni operative per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe ai phone center. Tra queste ultime possono essere ricomprese anche le disposizioni in tema di orari di apertura dei phone center: su questo aspetto va richiamato l'art. 50, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (DLgs n. 267 del 2000), secondo il quale le regioni sono competenti a indicare criteri sulla cui base i sindaci determinano gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.

L'autonomia riconosciuta ai Comuni in tema di requisiti minimi dei locali e di attività accessorie nasce dalla considerazione che i phone center possono assumere funzioni diverse a seconda delle zone in cui sono insediati; infatti, mentre nelle zone già ben dotate di altri esercizi commerciali è presumibile che essi si limitino a fornire i servizi di telefonia, nelle zone carenti di negozi essi possono includere anche vere e proprie attività commerciali. È pertanto opportuno che siano i Comuni a calibrare i requisiti e le attività accessorie dei phone center conformemente alle specifiche esigenze del territorio, fatta salva comunque la partecipazione delle categorie interessate nel momento in cui vengono assunte queste decisioni. La legge regionale prevede infatti che tutte le determinazioni comunali vengano adottate in attuazione del principio di concertazione, previa consultazione anche delle forme di rappresentanza degli interessi coinvolti e dei soggetti interessati.

L'art. 7 prevede una disciplina transitoria per i phone center già attivi alla data di entrata in vigore della legge regionale e per quelli, anch'essi esistenti, che non risultano in possesso dei requisiti minimi dei locali eventualmente previsti dai Comuni ai sensi dell'art. 6.

Il terzo Capo del progetto di legge contiene due articoli; l'art. 8, già richiamato, prevede un termine di novanta giorni per l'approvazione delle deliberazioni di Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 4, comma 2.

L'art. 9 del progetto di legge abroga otto leggi regionali di fatto non più applicabili, per gli effetti del principio della successione delle leggi nel tempo; si tratta infatti di leggi relative a materie che hanno già ricevuto una posteriore disciplina nell'ambito dell'ordinamento nazionale e regionale. In ordine cronologico, sono per prime abrogate le legge regionale n. 37 e n. 39 del 1973 e n. 47 del 1974, relative ad alcuni contributi a favore degli esercenti il commercio ora previsti nella più recente legislazione nazionale e regionale di settore. Vengono inoltre abrogate la legge regionale n. 40 del 1984 e le relative leggi regionali di modifica n. 31 del 1986, n. 9 del 1988 e n. 24 del 1990 in materia di orari di attività degli esercizi commerciali al dettaglio, degli impianti di distribuzione carburanti e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli orari delle attività di vendita al dettaglio sono ora disciplinati dal Titolo IV del DLgs n. 114 del 1998 e dall'art. 16 della legge regionale n. 14 del 1999, quelli dei distributori di carburanti dal

paragrafo 9 della deliberazione di Consiglio regionale n. 355 del 2002 e quelli dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dall'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003. Viene infine abrogata la legge regionale n. 9 del 1989

(Indirizzi programmatici per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete di rivendite di giornali e riviste), in quanto la materia risulta ora disciplinata dal DLgs n. 170 del 2001 e dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 354 del 2002.

Per annotazioni

PROGETTO DI LEGGE**CAPO I****Ambito di applicazione e disposizioni varie
in materia di distribuzione commerciale****Art. 1***Oggetto*

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente legge reca disposizioni di riordino della materia della distribuzione commerciale, nel quadro delle competenze della Regione e dei Comuni in materia di commercio.

Art. 2*Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14*

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114), è inserito il seguente:

«Art. 16 bis*Giorni di chiusura degli esercizi commerciali*

1. La Giunta regionale individua i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all'art. 11, comma 4, del DLgs n. 114 del 1998.

2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresì le modalità e i criteri con cui i Comuni, previa, concertazione con le medesime, organizzazioni, possono prevedere deroghe all'obbligo di chiusura di cui al comma 1.».

2. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 1999 è inserito il seguente:

«Art. 19 bis*Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio*

1. È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio.

2. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dall'articolo 22, commi 2, 3 e 7, del DLgs n. 114 del 1998.».

Art. 3*Modifiche alla L.R. 26 luglio 2003, n. 14*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle autorizzazioni degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del Comune competente per territorio. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).».

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003, è sostituita dalla seguente:

«c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.».

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003, è sostituito dal seguente:

«5. Il requisito di cui al comma 2, lett. a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla Legge n. 426 del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del Decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, salva cancellazione dal medesimo registro.».

4. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe.».

5. È soppressa la lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003.

Art. 4

Attività di vendita di farmaci al pubblico

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare la vendita previa comunicazione, oltretutto ai soggetti indicati al citato articolo 5, al Comune in cui ha sede l'esercizio.

2. La Giunta regionale provvede a definire le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e delle attività di vigilanza farmaceutica.

3. In caso di mancata comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006 si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 22, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59). In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legge n. 223 del 2006 si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 22, commi 2, 3 e 7 del DLgs n. 114 del 1998.

CAPO II

Disciplina dei centri di telefonia

Art. 5

Definizione e ambito di applicazione

1. Con il termine "centro di telefonia", altrimenti definito "phone center", si intende l'esercizio aperto al pub-

blico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività.

2. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete. Non si applicano, inoltre, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture ricettive e alle tabaccherie.

Art. 6

Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, all'attività dei centri di telefonia si applicano le medesime disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.

2. In attuazione del principio di concertazione, previa consultazione anche delle forme di rappresentanza degli interessi coinvolti e dei soggetti direttamente interessati, i Comuni possono prevedere:

- a) i requisiti minimi dei locali necessari per l'esercizio dell'attività;
- b) le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali, sedi dei centri di telefonia;
- c) indicazioni operative per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe ai centri di telefonia.

3. In caso di violazione delle disposizioni comunali di cui alle lettere b) e c) del comma 2 si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 22, commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

4. Ai servizi offerti nei centri di telefonia si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, riguardanti la pubblicità dei prezzi.

Art. 7

Norma transitoria

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano l'attività di centro di telefonia devono presentare al Comune competente la medesima comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 114 del 1998 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui all'articolo 7, comma 2, su istanza motivata del titolare, i Comuni possono autorizzare il prose-

guimento dell'attività dei centri di telefonia che siano in esercizio alla data di entrata in vigore delle disposizioni comunali ma non in possesso dei requisiti minimi dei locali previsti dai Comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a). L'autorizzazione comunale viene rilasciata a tempo determinato e può essere rinnovata a seguito di motivata istanza del titolare. L'atto autorizzatorio può prevedere specifiche disposizioni relative agli orari di apertura del centro di telefonia e le eventuali limitazioni alle attività accessorie che possono essere svolte nei locali dello stesso.

CAPO III Norme finali e abrogazioni

Art. 8 *Norme finali*

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- a) legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 (Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase di approvvigionamento delle merci);
 - b) legge regionale 26 novembre 1973, n. 39 (Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci);
 - c) legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 (Rifinanziamento, modifica ed integrazione delle LL.RR. 21 no-

vembre 1973, n. 37 "Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase di approvvigionamento delle merci" e 26 novembre 1973, n. 39 "Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci");

- d) legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 (Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
- e) legge regionale 29 agosto 1986, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 "Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande");
- f) legge regionale 7 marzo 1988, n. 9 (Modifica all'allegato 2 (Zone turistiche) della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40. Castell'Arquato "Città d'arte");
- g) legge regionale 20 marzo 1989, n. 9 (Indirizzi programmatici per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete di rivendite di giornali e riviste);
- h) legge regionale 23 marzo 1990, n. 24 (Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 "Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande").

